



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023

Art. 18

Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilita' dei numeri telefonici mobili All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».

Versione in vigore dal 17 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

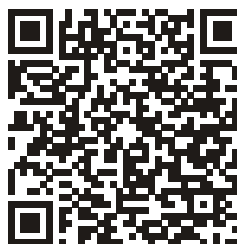
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Estremi	Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Capo	II — Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2023/art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it